



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig.ra [REDACTED] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 5 " (cinque) -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 17 DEL 31/05/2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] ed ivi residente in Via [REDACTED] è abilitata all'esercizio di vendita in forma itinerante di Tipo "B", nel settore alimentare, in forza della Scia prot. n. 13063 del 05.02.2021 cod. univoco 9928;

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale in allegato alla nota prot. n. 53513 del 05.05.2022 ha trasmesso in copia, a questo Settore, il verbale n. 946 – n. Reg. Gen. PA 206/2022, del 22.04.2022, con il quale è stata contestata alla [REDACTED] la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 12.02.2009 per il seguente motivo: *"titolare di Scia per l'attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche, esercitava la stessa in violazione dell'ordinanza su richiamata in quanto esponeva la merce (frutta e verdura) fuori dal mezzo"*;

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta che la [REDACTED] è stata sanzionata per aver commesso una precedente violazione, contestata in data 16.03.2022 con verbale n. 929 – Reg. Gen. PA 143/2022 per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009 Settore Attività Economiche di Catanzaro per il seguente motivo: *"nonostante le prescritte autorizzazioni per il commercio in forma itinerante di prodotti alimentari, effettuava la vendita con uso di banchi ed esposizione della merce all'esterno del mezzo, il tutto non consentito dall'ordinanza sindacale n.8"*;

TENUTO CONTO:

- delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 114/98:
 - *"In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 ... omissis..."*;
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: *"In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione"*;
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che essendo avvenuta la contestazione di due violazioni nell'arco dello stesso anno, nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, individuata in complessivi giorni " 5 " (cinque);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998

VISTA la L. R. n. 18/1999

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)

VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009

VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

VISTA la legge n. 122/2010

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

alla Sig.ra **Russomanno Immacolata**, nata a **Catanzaro** il **05/12/1972** ed ivi residente in **Via Anania n. 14**, la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 5 " (cinque) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- alla Sig.ra **Russomanno Immacolata**, **Via Anania n. 14** - Catanzaro - posta pec **immacolatarrussomanno@pec.it**

la trasmissione a mezzo pec:

- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;

la pubblicazione:

- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale.

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

L' Istruttore Amministrativo
Dott. **Gianluca Sili**



Il Dirigente

Dott. **Antonino Ferraiolo**



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

IL DIRIGENTE

Dott. **Antonino Ferraiolo**

